Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 26 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1640.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Maria della Croce », con sede in Montalcino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Maria della Croce » di Montalcino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Maria della Croce », con sede in Montalcino, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montalcino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 aprile 1936.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1641.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Codigoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Codigoro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Codigoro (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Codigoro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1961, registro n. 12 Interno, foglio n. 44.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1642.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « G. Vietri », con sede in Larino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « G. Vietri » di Larino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « G. Vietri », con sede in Larino (Campobasso), di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Campobasso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Larino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 gennaio 1909, modificato con regio decreto 13 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1643.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giovanni di Dio », con sede in Crotone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotone, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'articolo 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giovanni di Dio », con sede in Crotone (Catanzaro), di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Catanzaro;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Crotone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 luglio 1900.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968, n. **1644.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « G. Ferrari », con sede in Ceprano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « G. Ferrari » di Ceprano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della legge stessa;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « G. Ferrari », con sede in Ceprano (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceprano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 novembre 1878, modificato con regio decreto 29 ottobre 1925.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1969, n. **400.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale dei Santissimi Benedetto e Geltrude », con sede in Cuggiono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei Santissimi Benedetto e Geltrude di Cuggiono, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provve-

deva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 26 luglio 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale dei Santissimi Benedetto e Geltrude », con sede in Cuggiono (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cuggiono;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **401**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Altamura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Altamura è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1897, modificato con regio decreto 5 maggio 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Altamura (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Altamura;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 agosto 1897 modificato con regio decreto 5 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. **402**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Melfi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale S. Giovanni di Dio di Melfi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Giovanni di Dio », con sede in Melfi (Potenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Potenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Melfi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 354.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **403**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Predabissi », con sede in Melegnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Predabissi », di Melegnano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 11 luglio 1929;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Predabissi », con sede in Melegnano (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Melegnano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. **404**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « C. e G. Mazzoni », con sede in Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « C. e G. Mazzoni » di Ascoli Piceno, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 21 settembre 1881, e successive modificazioni;

Visti i verbali della commissione provinciale per la individuazione e per l'inventario dei beni del predetto ospedale, di cui all'art. 5 della citata legge n. 132, con i quali è stato preso atto che l'ospedale stesso provvede esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « C. e G. Mazzoni », con sede in Ascoli Piceno, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

due membri eletti dal consiglio comunale di Ascoli Piceno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 21 settembre 1881, modificato con regio decreto 8 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **405**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 28 novembre 1968, con il quale, sentito il con-

siglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 14 novembre 1882;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli », con sede in Bologna, di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bologna;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1882.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 11. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. **406**.

Prelevamento di L. 110.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste per l'anno finanziario 1969.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 110.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1969.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta Autorità della predetta comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono inscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1968, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti della società Ercole, acciaierie ferriere trafilerie di Asti.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di L. 110.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto.

Il Ministro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, è autorizzato il prelevamento di lire 110.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 (di nuova istituzione sotto la categoria V - « Trasferimenti ») « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, numero 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. **407**.

Modificazioni allo statuto dell'Ateneo veneto, con sede in Venezia.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche degli articoli 10 e 11, secondo comma, del vigente statuto dell'Ateneo veneto, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 408.

Erezione in ente morale del « Centro di riabilitazione motoria per ragazzi spastici », con sede in Bologna.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Centro di riabilitazione motoria per ragazzi spastici », con sede in Bologna, viene eretto in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *fogli n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. 409.

Erezione in ente morale della casa di riposo « Creusa Brizi Bittoni », con sede in Città della Pieve.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « Creusa Brizi Bittoni », con sede in Città della Pieve (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa approvato con regio decreto 7 maggio 1899;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 6401; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, n. 1959; e il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 5012;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale sono inclusi soltanti due pozzi della società Solvay e C. di Rosignano Solvay situati in località « Vecchia Fornace dell'Acquerta » in comune di Riparbella;

Visti gli atti della istruttoria durante la quale non sono state avanzate opposizioni nè reclami;

Considerato che tale istruttoria è stata esperita a norma di legge; e che le acque dei citati due pozzi hanno attitudine ad uso di pubblico generale interesse, ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto costituiscono una integrazione idrica agli effetti del funzionamento dello stabilimento della società Solvay che assorbe una numerosa mano d'opera, per cui possiedono i requisiti per essere dichiarate pubbliche;

Che, pertanto, detto elenco suppletivo può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 183 nell'adunanza del 13 febbraio 1969;

Visti: il sucennato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Pisa giusta l'unito esemplare vistato del Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 195

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Pisa

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	UBICAZIONE	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	N. 2 pozzi della società Solvay & C. di Rosignano Solvay	Siti in località Vecchia Fornace dell'Acquerta; uno in golena destra del fiume Cecina in corrispondenza lato sud, della linea di delimitazione tra la particella n. 36 e la particella n. 17 del foglio n. 58, l'altro alla estremità nord-ovest della particella n. 12 del foglio n. 58, lungo la strada privata che congiunge la strada statale n. 68 col fiume Cecina	Riparbella	Per la quantità totale di acqua che viene portata alla superficie

(6692)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1969.

Istituzione di un canone per l'uso televisivo del segmento spaziale nonchè nuove tariffe televisive di pertinenza europea da applicare agli utilizzatori della stazione del Fucino della telespazio per le trasmissioni transatlantiche via intelsat III e nuova ripartizione delle tariffe stesse fra le amministrazioni europee a decorrere dal 1° gennaio 1969.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società « Telespazio » per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazioni a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1968, relativo alle tariffe da applicare agli utilizzatori della stazione del Fucino della telespazio, per l'uso di circuiti televisivi via satellite intelsat I ed intelsat II fra l'Europa ed il Nord America (USA e Canada), valide dal 1° marzo 1968;

Vista la decisione del « Comitato interinale » della intelsat, riguardante la istituzione di un canone per l'uso televisivo del segmento spaziale, a decorrere dal 1° gennaio 1969, nonché quella della CEPT concernente la riduzione delle tariffe televisive di pertinenza europea ed una nuova ripartizione delle stesse tra le amministrazioni della CEPT medesima, a decorrere dal 1° gennaio 1969, a seguito dell'entrata in servizio nell'area atlantica del nuovo satellite intelsat III;

Su conforme parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Canone relativo all'uso televisivo del Segmento spaziale
(Satellite intelsat III)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per l'uso di un canale video del satellite intelsat III è previsto un canone di dollari 8,75 al minuto, con un minimo di 10 minuti di trasmissione e, per l'uso dei canali audio ad esso associati, un canone di dollari 0,04 al minuto per ciascuna unità di utilizzazione del satellite.

Art. 2.

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 1969

Le tariffe che gli utilizzatori della stazione del Fucino sono tenuti a corrispondere per la quota parte europea per le trasmissioni televisive transatlantiche via satellite intelsat III, in vigore dal 1° gennaio 1969, sono quelle previste dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Trasmissioni unidirezionali monocromatiche ed a colori

	Dollari
Per i primi dieci minuti	2.400
di cui:	
a) per l'uso del segmento spaziale e per l'uso della stazione terrena	2.000
b) per tassa forfettaria per l'uso dei circuiti tra la stazione terrena ed i punti di raccordo con la rete dell'EUR	400
Per minuto o frazione di minuto supplementare	60
di cui:	
a) per l'uso del segmento spaziale e per l'uso della stazione terrena	50
b) per tassa forfettaria per l'uso dei circuiti tra la stazione terrena ed i punti di raccordo con la rete dell'EUR	10

Questa tariffa si applica a trasmissioni effettuate in qualsiasi ora del giorno ed in qualsiasi giorno della settimana.

Art. 4.

Trasmissioni consecutive

Le trasmissioni consecutive assicurate da una stazione per due o più enti televisivi, nella misura in cui questi Enti assicureranno la commutazione nel corso della trasmissione, sono tassate globalmente come se si trattasse di una trasmissione unica: cioè la tassa minima iniziale è applicata una sola volta. Tuttavia una tassa minima di 10 minuti è applicata a ciascuna delle trasmissioni consecutive.

Art. 5.

Casi particolari di tassazione

Trasmissioni bidirezionali: poiché nella fase intelsat III per realizzare tali trasmissioni dovranno essere utilizzati simultaneamente due canali televisivi su due distinti satelliti, ciascuna delle emissioni dovrà considerarsi indipendente ed essere quindi tassata come trasmissione separata applicando la tariffa di cui all'articolo 3.

Stazione di riserva: nel caso che un ente televisivo richieda che il programma venga ricevuto da una seconda stazione simultaneamente ad una prima stazione, la ricezione in discesa dal satellite alle stazioni a terra in Europa sarà considerata come se si trattasse di due distinte trasmissioni che dovranno essere tassate come tali.

Costituzione di dossier: una tassa forfettaria non rimborsabile di dollari 100 sarà percepita per la costituzione di un dossier al momento del deposito di qualsiasi ordine di trasmissione. Se la trasmissione ordinata ha luogo, questa tassa sarà detratta dalle tasse di trasmissione. Se la trasmissione è annullata con un preavviso inferiore alle 12 ore, questa tassa sarà detratta dalla tassa per annullamento tardivo indicata al punto seguente.

Questa tassa non sarà percepita se l'ordine non può essere eseguito per impossibilità tecnica o deficienza degli impianti.

Trasmissione annullata: per una trasmissione annullata, con preavviso inferiore alle 12 ore anteriori all'inizio richiesto nell'ordine, saranno percepiti dollari 1.200 per la parte satellite-stazione terrena europea-circuiti di raccordo.

Art. 6.

Ripartizione degli introiti televisivi fra le Amministrazioni P.T. della CEPT

In conseguenza degli accordi sopramenzionati anche la ripartizione degli introiti televisivi europei è stata modificata prevedendo due criteri di ripartizione a seconda che si tratti o no di trasmissioni in eurovisione.

Nel primo caso, l'ente proprietario della stazione terrena che ha effettuato la trasmissione percepisce la intera tassa che viene, poi, ripartita nel modo seguente:

dedotta la quota spettante all'intelsat per l'uso del segmento spaziale (per il canale video dollari 8,75 per minuto, per un minimo di 10 minuti di trasmissione; per i canali audio dollari 0,04 per ciascuna unità di utilizzazione della capacità del satellite), nonché la tassa forfettaria dovuta per l'uso dei circuiti terrestri messi a disposizione, la somma restante viene ripartita come segue:

il 35 % spetta all'ente proprietario della stazione terrena che ha effettuato la trasmissione;

il restante 65 % viene diviso in parti uguali tra tutti gli enti proprietari di stazioni terrene, compreso l'ente proprietario della stazione che ha effettuato la trasmissione.

Tale criterio di ripartizione sarà applicato a titolo di esperimento e per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Nel secondo caso, dedotta la quota spettante all'intelsat per l'uso del segmento spaziale, da calcolarsi con i criteri suddetti, e la tassa forfettaria dovuta per l'uso dei circuiti terrestri messi a disposizione, la somma restante viene percepita integralmente dall'ente proprietario della stazione terrena che ha effettuato la trasmissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1969

Il Ministro: MAZZA

(6989)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1969.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da impiegarsi per mutui agevolati, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da impiegarsi per mutui concessi a condizioni agevolate in dipendenza di calamità naturali;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da impiegarsi per mutui agevolati, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di semestralità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, con rimborso di tre annualità di premio in caso di vita dello assicurato alla scadenza del contratto;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato entro i primi tre anni di durata contrattuale, combinata con l'assicurazione di semestralità temporanee certe pagabili qualora la morte avvenga successivamente, con rimborso di due annualità di premio, in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto.

Roma, addì 28 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6599)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1969.

Periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mortara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che il giorno 7 maggio 1969, per effetto dell'alluvione che ha colpito la zona, si è verificato un arresto nel normale funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mortara;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nel giorno predetto, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici suddetti in dipendenza dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Mortara, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'alluvione che ha colpito la zona, è stabilito nel giorno 7 maggio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Ministro: REALE

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1969.

Autorizzazione alla Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia e direzione generale in Bologna, ad esercitare le assicurazioni contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni in vari specificati rami danni, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia Mercury di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Perugia, e direzione generale in Bologna, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 9 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(6598)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'articolo 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1968, con il quale, tra l'altro, il dott. Antonio Camillo D'Elia fu nominato, per un triennio, sindaco supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. D'Elia a seguito del suo passaggio ad altra amministrazione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

La dott.ssa Cesarina Lisandrelli è nominata sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, in sostituzione del dottor Antonio Camillo D'Elia, passato ad altra amministrazione.

La predetta dott.ssa Lisandrelli scadrà dalla carica unitamente al sindaco effettivo nominato col citato decreto in data 14 giugno 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6789)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina di componenti il Collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui sono stati nominati, per un triennio, un sindaco effettivo ed uno supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla loro nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Davide Matella ed il dott. Salvatore Levante *sono confermati*, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6791)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 28 del vigente statuto del Mediocredito della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina i componenti il collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1966, con cui sono stati nominati per un triennio, un sindaco effettivo ed uno supplente di detto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detti componenti sono scaduti dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla loro nomina per il triennio 1969-1971;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Corrado Tattoni ed il dott. Domenico Pessolano sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede in Firenze, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1969-1971.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Modifiche al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, riguardante la « Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con la quale gli è stata conferita la potestà di approvare l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonchè degli oggetti di uso personale e domestico, con determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche, dei requisiti di purezza, dei metodi di dosaggio negli alimenti, dei casi d'impiego e delle modalità d'uso;

Visto l'art. 5, lettera *f*), della precitata legge;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, riguardante la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nel decreto sopraindicato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

Nella sezione *B* del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, citato nelle premesse è incluso:

« E' consentita la colorazione della mostarda tipica bolognese con caramello (E 150) purchè l'avvenuta colorazione venga dichiarata in etichetta con la dicitura di cui all'art. 3 ».

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6697)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Sostituzione del membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498, col quale venne costituito l'Ente autonomo del Flumendosa;

Visto lo statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1950;

Vista la legge 1° luglio 1952, n. 362, che ha arrecato, tra l'altro, modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in parola;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1968, n. 2210, col quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dello stesso ente, per il quadriennio 3 novembre 1967-2 novembre 1971, chiamandone a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, il prof. Francesco Passino, presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura a riposo;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 232 del 9 maggio 1969;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e fino al 2 novembre 1971 l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico dottor Giulio Cordelli è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Flumendosa, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, in sostituzione del prof. Francesco Passino, dimissionario.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4812/1357, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Rosaria, nata a Lettomanoppello il 18 febbraio 1882, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 970, riportate in catasto alle particelle numeri 67/*aq*, 67/*ar* e 67/*n* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 93/*bis* e 96/*bis* e 98.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4813/1358, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Antonia, nata a Lettomanoppello il 15 dicembre 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 460 riportate in catasto alle particelle numeri 67/*n* e 67/*s* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 93 e 96.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4814/1359, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Loreto, nato a Lettomanoppello il 10 novembre 1883, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 730, riportate in catasto alle particelle numeri 8 parte e 356/*m* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 132 e 133.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4815/1360, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Luigi, nato a Lettomanoppello il 28 gennaio 1942, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 2820, riportata in catasto alla particella n. 357-*a q* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 214.

(6615)

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4825/1370, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Donato, nato a Lettomanoppello il 24 giugno 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 755, riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte e 357/*b v* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 228-*bis* e 229-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4824/1369, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Luigi, nato a Lettomanoppello il 9 settembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 820 riportate in catasto alle particelle numeri 30 parte e 357/*b z* del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 228-*ter* e 229-*ter*.

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1969, n. 4823/1368, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giuseppe, nato a Lettomanoppello il 4 giugno 1895, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq. 780, riportate in catasto alle particelle numeri 67/*q* e 67/*z* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 94 e 100.

(6613)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, n. 7056/1694, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica E.N.E.L. - Compartimento di Roma, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco in agro di Bussi sul Tirino, estesa a mq. 90, riportata in catasto alla particella n. 813-*b* del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il n. 56-*e*.

(6609)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Claudia » in comune di Anguillara Sabazia.

Con decreto n. 1042 del 7 luglio 1969 la S.p.A. Società italiana acque e terme - S.I.A.T., con sede in Roma, via Salaria, 709/711, è autorizzata a modificare il colore delle diciture « Acqua Minerale Naturale da Tavola « Claudia » « Ego Sum Salus » riportate nel riquadro centrale delle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Claudia », che sgorga nel territorio del comune di Anguillara Sabazia (Roma). Tali diciture saranno in colore bleu anzichè rosso.

Restano invariate le diciture, i disegni, il formato e le dimensioni delle etichette già autorizzate con il decreto ministeriale n. 866 del 26 maggio 1966.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 866.

Autorizzazione a mettere in vendita l'acqua minerale « Claudia » addizionata di gas acido carbonico, in comune di Anguillara Sabazia.

Con decreto n. 1043 del 7 luglio 1969 la S.p.A. Società italiana acque e terme - S.I.A.T., con sede in Roma, via Salaria, 709/711, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata « Claudia », che sgorga nel territorio del comune di Anguillara Sabazia (Roma), nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, sarà imbottigliata in recipienti da due, uno, mezzo ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, con caratteri neri e rossi, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,4 per le bottiglie da 2 e da 1 litro, di cm. 14,3 × cm. 9,6 per quelle da ½ litro e di cm. 11,1 × 8,5 per quelle da ¼ di litro, e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, dall'alto in basso, il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel gennaio 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia, quello del prof. G. Sanarelli ,formulato nel giugno 1923, le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed il modo di usarla.

Nel riquadro centrale, dall'alto in basso, si leggerà « Acqua Minerale da Tavola » in caratteri rossi, e tra due medaglie « carbonato-calcica-effervescente » « battericamente pura » « Sorgente presso le antiche terme dell'Imperatore Claudio in Anguillara Sabazia (Roma) », in caratteri neri. Seguirà poi, su un rettangolo a disegni a rete in bianco e nero, la parola « Claudia », e la dicitura « Ego Sum Salus », in caratteri rossi. In fondo allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto e la ragione sociale della società.

Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, figureranno i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita nel gennaio 1966 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como, la dicitura « Trattasi di una acqua acidula, medio-minerale, bicarbonato alcalina » e la frase « Addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le prescrizioni fatte con il citato decreto n. 866 del 26 maggio 1966.

(6767)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed Autobus Taranto STAT », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 giugno 1969 i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed Autobus Taranto STAT », con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1969.

(6700)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4377 in data 30 giugno 1969, il sig. Silvano Armaroli è stato nominato presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(6701)

Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4267 in data 4 luglio 1969, l'avv. Antonio Marotti è stato nominato vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(6702)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 927, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 279, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 402, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 924, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 282, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 504, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Ariano Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 28 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 925, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 281, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 507, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Arcangelo Trimonte (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 926, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 280, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 506, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 928, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 278, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 505, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara

Con decreto ministeriale 14 maggio 1969, n. 860, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 286, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 400, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Molinara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 30 maggio 1971.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli

Con decreto ministeriale 19 maggio 1969, n. 859, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 283, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 401, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato all'8 agosto 1973.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita

Con decreto ministeriale 14 maggio 1969, n. 858, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubbiici, foglio n. 285, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 398, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Colle Sannita (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 25 agosto 1973.

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino

Con decreto ministeriale 14 maggio 1969, n. 857, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1969, registro n. 11 Lavori pubbici, foglio n. 284, il termine fissato con il decreto ministeriale 5 maggio 1967, n. 397, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 novembre 1973.

(6765)

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 15 luglio 1969, a pag. 4259, nel titolo del decreto ministeriale 26 maggio 1969, al posto di « una strada in provincia di Milano e Bologna », leggasi: « una strada in provincia di Piacenza e Parma ».

(6935)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, è vacante la seconda cattedra di matematica generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 15 maggio 1968 al 19 maggio 1968.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati () (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	224	4.476
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		b) altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	8.015	24.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.921	25.859
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.736	28.434
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.514	31.524
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	5.403	33.069
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	5.292	34.614
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.811	41.309
	24	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.775	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grase:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	22.109
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	24.684
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	27.774
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.778	29.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.667	30.864
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	37.559
	35	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	3.150	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.234
	41	2. altri (*m*)	7.687	6.046	1.226	7.687	6.370	20.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2 superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	5.296 (*g*)	22.109 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	5.111 (*g*)	24.684 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.889 (*g*)	27.774 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.778 (*g*)	29.319 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.667 (*g*)	30.864 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	37.559 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	51.979 (*g*)
	61	b. latte in polvere avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	6.046 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	6.370 (*g*)	20.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2 664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
	:							
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	09 32	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	10 43	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	51.939
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	3.670	12.349	zero	3.670	13.055	33.690
	42	V Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	7.895	zero	zero	5.089	14.802
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtei, Limbourg, Romadour, Hervè, Harzer Kase, Froumage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	18 21 24 29	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	19 22 25 30	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6º restante non superiore al 56% (*u*) . .	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	83 92	a. inferiore o uguale al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620
	86 93	b. superiore al 36%	2.786	10.324	2.188	3.653	10.742	35.620 (*r*)
17.02		A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruvère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 571-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Colombo Giulio, con sede in Milano, via Cadibona n. 9 ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio di identificazione « 571-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(6534)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 25-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 25-BS », a suo tempo assegnati alla ditta Schmal Richard, con sede in Lonato (Brescia), via Garibaldi, n. 65.

(6548)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 6-BS ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 6-BS », a suo tempo assegnati alla ditta Franzini Luigi & Cristoforo, con sede in Brescia, via Lana, n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo *smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.*

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Brescia.

(6545)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1969: « Norme di attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 216, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 12 maggio 1969, a pag. 2885 all'art 2, lettera *a*) n. 2, terza riga, in luogo di « grossisti » leggasi « piazzisti » ed alla lettera *h*) dello stesso articolo, seconda riga, in luogo di « n. 402 » leggasi « n. 204 ».

(6748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 25 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,42	628,60	628,61	628,65	628,40	628,42	628,64	628,65	628,42	628,65
$ Can.	581,30	581,77	581,50	581,60	581,10	581,30	581,66	581,60	581,30	581,40
Fr Sv.	145,94	145,82	145,88	145,86	145,80	145,94	145,88	145,86	145,94	145,80
Kr D.	83,49	83,45	83,48	83,50	83,50	83,47	83,48	83,50	83,49	83,49
Kr N.	87,97	87,95	88,02	88,04	88,10	87,98	88,02	88,04	87,97	87,97
Kr Sv.	121,52	121,50	121,68	121,68	121,50	121,52	121,69	121,68	121,52	121,52
Fol	172,71	172,80	172,80	172,93	172,60	172,73	172,85	172,93	172,71	122,70
Fr B	12,52	12,51	12,53	12,5250	12,51	12,51	12,515	12,5250	12,52	12,53
Franco francese	126,38	126,43	126,39	126,46	126,30	126,37	126,45	126,46	126,38	126,38
Lst	1501,80	1501,95	1501,90	1502,05	1501 —	1501,82	1502,10	1502,05	1501,80	1502 —
Dm. occ	157,05	157,14	157,15	157,17	157,20	157,05	157,15	157,17	157,05	157,15
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,3675	24,36	24,30	24,34	24,36	24,36	24,35	24,35
Escudo Port.	22,06	22,05	22,05	22,06	22,05	22,05	22,05	22,06	22,06	22,06
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 25 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,775
» 5 % (Ricostruzione)	94,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,45
» 5 % (Beni Esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,50
» » » » 1968-83	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,75
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,645
1 Dollaro canadese	581,63
1 Franco svizzero	145,87
1 Corona danese	83,49
1 Corona norvegese	88,03
1 Corona svedese	121,685
1 Fiorino olandese	172,89
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	126,455
1 Lira sterlina	1502,075
1 Marco germanico	157,16
1 Scellino austriaco	24,36
1 Escudo Port.	22,055
1 Peseta Sp.	9,007

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1969			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1968			12.918		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.006.129			
	residui	436.978			
	Totale		4.443.107		
Accensione di prestiti	competenza	982.806			
	residui	1.643			
	Totale		984.449		
Spese correnti	competenza			2.901.252	
	residui			399.088	
	Totale				3.300.340
Spese in conto capitale	competenza			741.797	
	residui			204.172	
	Totale				945.969
Rimborso di prestiti	competenza			338.759	
	residui			3.581	
	Totale				342.340
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.750.242		3.043.155	
Conti correnti		11.332.369		11.512.971	
Incassi da regolare		2.313.300		2.211.812	
Altre gestioni		5.625.092		5.113.247	
	Totale		22.021.003		21.881.185
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		76.913		96.785	
Pagamenti da regolare		66.744		166.834	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		813.663		932.967	
Altri crediti		8.509.740		9.244.383	
	Totale		9.467.060		10.440.974
	Totale complessivo		36.928.537		36.910.808
Fondo di cassa al 30 giugno 1969			—		17.729
	Totale a pareggio		36.928.537		36.928.537

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 GIUGNO 1969 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		17.729	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	20.592		
Pagamenti da regolare	233.547		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	653.097		
Altri crediti	2.156.926		
Totale crediti		3.064.162	
In complesso			3.081.891
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.304.800		
Conti correnti	1.772.602		
Incassi da regolare	290.996		
Altre gestioni	1.061.873		
Totale debiti			6.430.271
Situazione del Tesoro (passività)			3.348.380

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1969: 217.023 milioni

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(5956)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1969

ATTIVO

Oro in cassa . . . . L.	1.835.489.312.801 —
Cassa . . . . »	31.810.827.172 —
Portafoglio su piazze italiane . . . . »	1.377.555.528.719 —
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »	343.204.726 —
Anticipazioni . . . . »	1.425.582.889.057 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione »	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente . . . . »	1.884.914.359.941 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . . »	1.278.714.852.162 —
Immobili per gli uffici . . . . »	1 —
Debitori diversi . . . . »	679.752.517.185 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie . . . . . . »	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria . . . . »	77.730.561.111 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . »	70.481.958.268 —
Spese . . . . »	100.331.397.645 —
L.	9.101.707.408.788 —
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »	9.275.038.270.717 —
L.	18.376.745.679.505 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »	1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE . . . L.	18.378.717.943.721 —

PASSIVO

Circolazione . . . . L.		5.112.742.451.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »		34.280.867.322 —
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		151.439.572.249 —
Conti correnti vincolati . . . . »		2.689.340.215.652 —
Creditori diversi . . . . »		996.180.287.107 —
Rendite del corrente esercizio . . . . »		100.836.074.824 —
L.		9.084.819.468.154 —
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario . . »	9.795.225.175 —	
Fondo di riserva straordinario . »	6.792.715.459 —	16.887.940.634 —
L.		9.101.707.408.788 —
Depositanti . . . . »		9.275.038.270.717 —
L.		18.376.745.679.505 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE . . . L.		18.378.717.943.721 —

(3757)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale posso essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera gia percorsa, ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale, verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio e dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1969

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1969
Registo n. 3 *Presidenza, foglio n.* 338

(6734)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Visto il regolamento organico dell'Istituto postelegrafonici approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963; nonchè il decreto ministeriale 16 aprile 1969 che in parte lo modifica;

In esecuzione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 16 giugno 1969;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal comma quinto dell'art. 4 dell'anzidetto regolamento organico;

Determina:

Art. 1.

Bando di concorso e riserva di posti

E' bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di aiuto tecnico di 2ª classe del ruolo organico della carriera di concetto, ruolo tecnico, nell'Istituto postelegrafonici.

Dei suddetti posti, il 50% è riservato a favore del personale non di ruolo attualmente in servizio presso l'Istituto ed assunto anteriormente al 31 luglio 1968, che sia in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti stabiliti nel presente bando.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra o perito edile, o titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1953;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate delle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, *ratificato con modificazioni, con l'art.* 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, *ritenendosi assorbita ogni altra elevazione* eventualmente spettante.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 2? dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1953, numero 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono esclusi gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano impiegati civili dei ruoli organici o aggiunti nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, o impiegati di ruolo dell'Istituto postelegrafonici;

b) per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, in servizio permanente della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, deve essere presentata o pervenire a mezzo raccomandata all'Istituto postelegrafonici, Segreteria, via della Mercede n. 9, Roma, il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza provante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante le condizioni di indigenza.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdone giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura; i candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanna penale, o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Istituto postelegrafonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi che possano subire le sue comunicazioni ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo, non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della domanda è quella risultante dal timbro a calendario dell'Istituto apposto su ciascuna domanda.

Non si ammettono riferimenti o documenti per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio esibito a tal fine.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti per i concorsi delle amministrazioni dello Stato ed a norma dell'art. 8 del regolamento organico dell'istituto.

Art. 9.

Concorso a titoli

Il concorso è per titoli e per esami.

La valutazione dei titoli costituisce criterio determinante per la successiva ammissione alle prove di esame. A queste partecipano gli aspiranti che risultano compresi nei primi 40 posti della graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e risultante dalla somma dei punti conseguiti da ciascun candidato sulla base dei titoli prodotti.

I candidati già in servizio presso l'istituto, per i quali è stata concessa la riserva dei posti messi a concorso, sono esonerati dal concorso a titoli e saranno direttamente ammessi alle prove d'esame.

Art. 10.

Valutazione titoli

I titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del precedente art. 9 sono quelli culturali, quelli professionali e di servizio prestato presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici nella carriera corrispondente, secondo i rispettivi regolamenti, a quella per cui si concorre.

Non si valuta il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso, eccezion fatta per la votazione in esso riportata.

Nessun altro titolo è valutato.

I documenti comprovanti il possesso di titoli che gli aspiranti intendono far valutare, ai fini della graduatoria preliminare per l'ammissione alle prove di esame, devono essere prodotti, in forma legale, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Il titolo di studio valido per l'ammissione al concorso, in originale o in copia notarile, dovrà essere inoltrato in allegato alla domanda.

Art. 11.

Prove di esame

I candidati ammessi alle prove di esame, riceveranno la relativa comunicazione all'indirizzo segnato sulla domanda, con lettera raccomandata.

Sarà altresì ad essi comunicato il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale, sarà data comunicazione della data dell'esame almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

In sostituzione di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia, di data recente, munita della loro firma, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 12.

Programma e votazione

L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente bando (allegato *A*). Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Parte prima: topografia;

Parte seconda: costruzioni.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su: nozioni di contabilità generale dello Stato; stima a prezzi immobili; contratti di appalto; diritti e doveri dei pubblici dipendenti; organizzazione e servizi dell'istituto

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati con *lettera raccomandata* ad inviare, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata *delle eventuali benemerenze di guerra*, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della prigionia dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito a trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, *dovranno comprovare il riconoscimento* della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili *per fatti di guerra*, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esso organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o *collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con* la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili *in seguito ad eventi di guerra, dovranno* presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualità presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un *certificato*, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al *personale civile non* di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). *Non è consentito fare riferimento a documenti* presentati ad altre amministrazioni.

I candidati dovranno allegare ai documenti presentati una *distinta*, in duplice copia, dei documenti stessi.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 14.
Graduatoria di merito - Riserve dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

I posti riservati al personale in servizio presso l'istituto di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando, eventualmente non ricoperti verranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con delibera del consiglio di amministrazione e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, dalla data del quale decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 15.
Documentazione di rito

I concorrenti vincitori saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare all'Istituto postelegrafonici, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere il titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine);

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'eccertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che la condizione fisica dell'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Questi dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata da uno specialista otorinolaringoiatra, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione delle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da Ministeri o enti pubblici ad eccezione del titolo originale di studio di cui allo art. 5.

E' tuttavia fatta salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di riferirsi a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 15, copia autentica di detti documenti ed atti rilasciati dai mensionati uffici.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il vincitore del concorso che, dalla documentazione prodotta a norma dell'art. 15 del presente bando, risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

Trascorso il periodo di prova, l'impiegato previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, sarà nominato in ruolo con decreto del presidente.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il consiglio di amministrazione dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con delibera motivata. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'istituto nella lettera di nomina, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

Prima prova: Topografia:

Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici ed altimetrici del terreno.
Celerimensura
Misura e calcolo delle aree - planimetri.
Rilevamenti delle poligonali, tolleranze e compensazioni.
Carte topografiche e nautiche. Loro uso e caratteristiche.
Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni.
Divisione di aree e rettificazione di confine.

Seconda prova: Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative - sollecitazioni composte di flessione e di taglio, di pressione e flessione - solidi caricati di punta.
Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte).
Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiali di copertura).
Tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento.
Manutenzione dei fabbricati.
Impianti idraulici, fognature domestiche.
Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

N. B. — Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

Prova orale

Oltre alle materie delle due prove scritte:

a) nozioni di contabilità generale dello Stato;

b) stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti di appalto, tenuta dei documenti di contabilità;

c) diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) organizzazione e servizi dell'Istituto postelegrafonici.

Il presidente: FERRARI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400

All'Istituto postelegrafonici - Segreteria - via delle Mercede n. 9 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a . . . posti di . . . . dell'Istituto postelegrafonici.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero (o ente pubblico) . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, si allegano i seguenti documenti:

1) Titolo di studio;
2) . . . .
3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. La autentica del notaio o del segretario comunale, non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparate; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6478)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con i decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. *Materie Biologiche - Borse n.* 1
1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica.

II. *Materie chimiche - Borse n.* 2
1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica.

III. *Materie Biochimiche - Borse n.* 6
1) Biochimica
2) Biochimica delle sostanze naturali e delle fermentazioni;
3) Chimica microbiologica.

IV. *Materie fisiche - Borse n.* 2
1) Fisica teorica;
2) Fisica nucleare ed altre energie;
3) Fisica dello stato solido;
4) Biofisica;
5) Elettronica;
6) Microscopia elettronica;
7) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

V. *Materie microbiologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 5
1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

VI. *Materie parassitologiche ed epidemiologiche - Borse n.* 1
1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti.

VII. *Materie veterinarie - Borse n.* 1
1) Malattie infettive;
2) Igieni degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture.

VIII. *Materie di ingegneria sanitaria - Borse n.* 1
1) Ingegneria sanitaria ed igiene industriale;
2) Termotecnica e tecnica del freddo;
3) Contaminazioni ambientali;
4) Ingegneria chimico-microbiologica;
5) Ingegneria nucleare;
6) Ingegneria elettronica;
7) Scienza dei materiali;
8) Tecnologia alimentare.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1970; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione, viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali. Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa. Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione, da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4. I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione dello stesso capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi, nel periodo di durata della borsa, per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro stato diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta, in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dal Ministero degli affari esteri italiano.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera *d*);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la sua conformità al testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *f*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e mancati adempimenti, sopra indicati, sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto art. 6, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni già presentati, ancorchè per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre

1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati il cui programma di lavoro presentato non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° maggio 1970.

Art. 12.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui all'art. 7 saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 151

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . di cittadinanza . . . . . nato a . . . . il . . . . . e residente in . . via . . n. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso, ed, in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .
. . . .

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(6953)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a ventotto posti di agente di cambio della Borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1968, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 47, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di ventotto posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1969, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 234, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate e la relazione approntata dalla commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Genova:

1. Reposi dott. Franco . . . . punti 39,75 su 100
2. Vitale dott. Lorenzo . . . . » 36,95 »
3. Gala Luciano . . . . . . » 35,63 »
4. Matturri dott. Gianluigi . . . . » 33,87 »
5. Leonzio dott. Dario . . . . . » 32— »
6. Capelli dott. Claudio . . . . » 30,58 »
7. Nattino dott. Angelo . . . . » 29,72 »
8. Penco Salvi dott. G. Battista . . » 27,53 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 210

(6606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1968-69, agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 19 dicembre 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1968-69, agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1969, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1968;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1. Montagnosi Clemente . . . . punti 7,33 su 10

A favore del suddetto studente verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 60.000 (sessantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. De Blasiis Anna	punti	7 —	su 10
2. Scrocco Antonio	»	6,25	»
3. Bianco Roberto	»	6,25	»
4. Pozzoni Fabio	»	6,22	»
5. Amato Italo	»	6,14	»
6. Galasso Caterina	»	6 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 110.000 (centodiecimila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

1. Porretti Francesco Mario	punti	24,20	su 30
2. Achilli Vittorio	»	6,66	su 10
3. Venturi Pier Giorgio	»	6,60	»
4. de Franceschi Soravitto Gianna Rosa	»	6,50	»
5. Rispoli Gerardo Luigi	»	6,41	»
6. Moncelsi Silvana	»	6,33	»
7. Alifano Vincenzo	»	6 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 300.000 (trecentomila)

Art 4.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 2 luglio 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(6919)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43/35.2/1144 del 1° luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Livorno (comune di Collesalvetti e consorziale Suvereto e Sassetta);

Visto il proprio decreto n. 43/35.2/1952 del 4 dicembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 43/35.2/689 del 24 febbraio 1969, relativo all'ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Paggetti Arnaldo	punti	72,880	su 120
2. Dell'Innocenti Loreno	»	70,827	»
3. Pesciatini Enrico	»	68,979	»
4. Marconcini Alberto	»	68,746	»
5. Pezzica Giacomo	»	66,822	»
6. Scardigli Franco	»	60,830	»
7. Maestripieri Bruno	»	60,492	»
8. Pisani Piero	»	59,000	»
9. Marraghini Mauro	»	54,500	»
10. Franco Mario	»	54,000	»
11. Biagi Valente	»	53,000	»
12. Pacciani Amedeo	»	52,500	»
13. Santarelli Evaristo	»	52,000	»
14. Giannessi Mario	»	51,500	»
15. Martelli Franco	»	49,250	»
16. Sagri Pier Domenico	»	47,000	»
17. Pallotta Luigi	»	46,000	»
18. Doveri Carlo	»	44,050	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Livorno e nei comuni di Collesalvetti, Suvereto e Sassetta.

Livorno, addì 8 luglio 1969

Il veterinario provinciale: COMPARINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 35.2/1551 dell'8 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Livorno (comune di Collesalvetti e consorziale tra i comuni di Suvereto e Sassetta);

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Paggetti Arnaldo: condotta comunale di Collesalvetti;
2) Pesciatini Enrico: condotta consorziale di Suvereto-Sassetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Livorno, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni di Collesalvetti, Suvereto e Sassetta.

Livorno, addì 8 luglio 1969

Il veterinario provinciale: COMPARINI

(6746)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.